

Circol@re nr. 19 del 22 luglio 2022

Approvato il correttivo del decreto sulla RIFORMA DELLO SPORT

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 7 luglio uno schema di decreto che corregge il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (c.d. Riforma dello sport).

Tale documento legislativo ha come scopo quello di individuare alcune soluzioni per rendere compatibile il diritto dei lavoratori con la pratica dello dello sport.

Un provvedimento del quale si avverte la necessità, ma anche l'urgenza, dopo che una consolidata giurisprudenza di Cassazione non ritiene, in parte, più attuabile la corresponsione dei compensi agli sportivi dilettanti come tutt'ora avviene (i c.d. "sportivi dilettanti di professione", un tema sul quale il sottoscritto si è già espresso in maniera negativa in precedenti interventi).

Il provvedimento emesso, prende in considerazione sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche.

Principali novità nel professionismo:

. l'utilizzo dell'apprendistato (c.d. "apprendistato professionalizzante" con giovani a partire dall'età di 15 anni);

. agevolazioni per le società professionistiche con fatturati, al di sotto di una certa soglia, con una ridotta pressione fiscale sui contratti sottoscritti dai giovani atleti.

Principali novità nel dilettantismo:

- . lo statuto deve prevedere che l'attività sportiva sia svolta in via principale;
- . le ssdrl potranno distribuire fino al 50% degli utili prodotti, percentuale che aumenta all'80% per quelle che gestiscono impianti sportivi (lo scopo è quello di poter essere appetibili per eventuali investitori privati);
- . nasce la figura del **volontario nello sport**, un soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente). come negli ETS.

LAVORO SPORTIVO (in vigore dal 1° gennaio 2023):

- . tassazione con ritenuta a titolo di imposta per i **premi** riconosciuti agli sportivi dilettanti, non programmati e legati ai risultati raggiunti (no tax);
- . viene individuata la figura del **lavoratore sportivo**, ovvero un tesserato che svolge un'attività remunerata e riconosciuta dalla FSN/EPS cui l'asd/ssdrl è affiliata;
- . viene mantenuta la figura dei **collaboratori amministrativo-gestionali**, che avranno una disciplina analoga a quella dei lavoratori sportivi;
- . viene finalmente stabilito in via definitiva che a coloro che si occupano di custodia, vigilanza, manutenzione, marketing, animazione, gestione dei posti di ristoro e shop all'interno degli impianti sportivi, si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;
- . per i **compensi marginali inferiori a Euro 5.000,00** nessuna ritenuta fiscale/previdenziale, nessun obbligo dichiarativo, solo produzione da parte dell'asd/ssdrl della Certificazione Unica (analogamente alla disciplina attuale per importi inferiori ad Euro 10mila);
- . **oltre Euro 5.000,00:**
 - ✓ con un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ✓ con un impegno superiore alle 18 ore settimanali, l'attività sportiva dovrà essere classificata come (i) lavoro subordinato, (ii) lavoro autonomo o (iii) cococo.

In tutti i casi:

- ✓ **le ritenute previdenziali si applicheranno oltre Euro 5.000,00** (al fine di mitigare il pesante impatto della nuova normativa, i contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo nei primi cinque anni saranno calcolati sul 50% del compenso);
- ✓ **le ritenute fiscali oltre Euro 15.000,00.**

FOCUS

Trattamento previdenziale

L'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, prevede:

- . per le **collaborazioni coordinate e continuative** iscritte alla gestione separata INPS, l'applicazione di un'aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie;
- . stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica, per i lavoratori che svolgono **prestazioni autonome** (art. 53, comma 1, TUIR).

FOCUS

Trattamento fiscale

- . I compensi fino all'importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale;
- . i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente (all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare);
- . per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all'importo massimo di euro 15.000,00;
- . per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro.

Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi (vedi pag. 2).

Gli adempimenti di detti rapporti di lavoro saranno facilitati dall'utilizzo del **nuovo registro delle attività sportive** che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni (tale registro potrà sostituire il Libro Unico del Lavoro).

Possibilità per pubblici dipendenti, se autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, di stipulare contratti di lavoro sportivo.

Seguiranno ulteriori approfondimenti nei prossimi mesi

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

